



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 119 del 05/04/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, per l'acquisizione della fornitura di animali per sperimentazione e altro materiale consumabile vario, ai fini dell'esecuzione del progetto ERAnet - ANIHWA, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 74415522FA e CIG: 74415755F4).



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Determina a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, per l'acquisizione della fornitura di animali per sperimentazione e altro materiale consumabile vario, ai fini dell'esecuzione del progetto ERAnet - ANIHWA, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 74415522FA e CIG: 74415755F4).

Con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 158 del 23/03/2016 l'Istituto approvava lo schema di convezione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, ente promotore, per lo svolgimento del progetto "*Animal botulism: innovative tools for diagnosis, prevention, control and epidemiological – investigation ANIBOTNET*", al quale il medesimo partecipava in qualità di unità operativa su mandato del Ministero della Salute (nota acquisita a nostro prot. n. 385/2016) e per il quale veniva previsto un finanziamento pari a € 95.000,00.

Sulla base di detto accordo, l'Istituto veniva chiamato a collaborare nello svolgimento delle attività scientifiche in virtù dei propri compiti istituzionali, tra i quali rientra l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e convenzioni con università, istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, di enti pubblici e privati.

La responsabilità scientifica del progetto veniva affidata al Dott. Luca Bano, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell'Istituto.

In data 05/04/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 108335), conservata agli atti, il Direttore della SCT2 Treviso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "*IZSVe*" o "*Istituto*"), richiedeva allo scrivente Servizio di procedere all'acquisizione della fornitura di bovini per sperimentazione animale (da detenere presso struttura esterna all'Istituto) e di altro materiale consumabile per lo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

stabulario della SCT2 Treviso, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto *ERAnet – ANIHWA*, con durata fino al 31/01/2019, indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 8.500,00 IVA esclusa.

Atteso l'interesse scientifico alla partecipazione al progetto in parola, con nota trasmessa unitamente alla citata richiesta, il Dirigente attestava altresì che

- “- il Ministero della Salute ha autorizzato (autorizzazione n. 417/2017) la prova sperimentale in quello specifico allevamento dato che, al momento della presentazione della richiesta, è obbligatorio indicare la sede della ricerca;
- la sperimentazione deve essere condotta in una struttura di stabulazione collocata in prossimità del laboratorio di Treviso per facilitare i rilievi clinici e laboratoristici sugli animali;”

e richiedeva per tali ragioni che si procedesse all'affidamento diretto della fornitura agli operatori di seguito elencati:

- Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14 per la fornitura degli animali per sperimentazione, con incluso servizio di stabulazione ed accudimento degli stessi presso l'allevamento autorizzato dal Ministero della Salute;
- Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6 per la fornitura del materiale consumabile per lo stabulario della SCT2 TV.

Analizzati i prezzi attualmente praticati dai fornitori abituali dell'Istituto, il valore stimato del contratto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del (di seguito “Regolamento”), veniva determinato in € 11.304,40 IVA esclusa, così suddiviso:

- € 8.200,00 IVA esclusa per la fornitura dei bovini per sperimentazione;
- € 3.104,40 IVA esclusa per la fornitura del materiale di consumo per lo stabulario della SCT2.

Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l'esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l'assenza.

Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 450, della già citata Legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza regionale ed alla successiva verifica, all'interno del portale dedicato, della sussistenza nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, rilevandone la mancanza.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell'insussistenza, per la categoria merceologica cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento.

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all'interno delle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione.

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

- alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore stimato del contratto;
- preso atto dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
- considerato che l'art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. i) tra le fattispecie legittimanti l'affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, *“forniture di beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo”*;
- verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016 non coincidendo l'operatore economico succitato con il contraente uscente o precedente;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l'avvio di apposita procedura volta all'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai seguenti operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento:

- Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14;
- Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di buon andamento, e dell'ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi”*.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della richiesta del Direttore della SCT2 TV di acquisizione della fornitura di di bovini per sperimentazione animale (da detenere presso struttura esterna all'Istituto) e di altro materiale consumabile per lo stabulario della SCT2 Treviso, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto *ERAnet – ANIHWA*, con durata fino al 31/01/2019, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento, ammonta a € 11.304,40 IVA esclusa;
2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge e delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente nella nota presentata a corredo della propria richiesta, l'avvio di apposita procedura – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento – volta all'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di cui al precedente punto 1, ai seguenti operatori economici:
 - Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14 per la fornitura degli animali per sperimentazione, con incluso servizio di stabulazione ed accudimento degli stessi presso l'allevamento autorizzato dal Ministero della Salute;
 - Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6 per la fornitura del materiale consumabile per lo stabulario della SCT2 TV.
3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
4. di nominare la Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale referente dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del Regolamento.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato